



N. 88 / 2009 REG. ORD. SOSP.  
N. 00241/2009 REG. RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 241 del 2009, proposto da:  
Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova, Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Savona, Ordine degli Ingegneri della provincia di La  
Spezia, Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia, rappresentati e  
difesi dall'avv. Carlo Ponte, con domicilio eletto presso il suo studio in  
Genova, alla via Palestro, 2/11;

*contro*

Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Crovetto, con domicilio  
eletto presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Genova, alla via  
Fieschi, 15;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta Regionale 2/12/2008 n. 1601, avente ad  
oggetto "certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e  
corsi di formazione".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 l'avv. Angelo Vitali e udini per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato che, a termini dell'allegato III al D. Lgs. 30.5.2008, n. 115, i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, sono per ciò stesso riconosciuti come certificatori energetici, mentre l'ulteriore condizione della partecipazione e del superamento dell'esame finale all'esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale, non sono abilitati dalla legislazione vigente all'esercizio della professione citata;

Ritenuto pertanto che il primo motivo di ricorso sia assistito da consistenti motivi di fumus, sussistendo in re ipsa il periculum;

Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la norma primaria, laddove prevede l'individuazione in ambito territoriale dei titoli di studio idonei a consentire l'accesso agli specifici corsi regionali di formazione per la certificazione energetica degli edifici, si limita ad indicarne il carattere tecnico scientifico, senza richiederne l'attinenza all'attività di progettazione di edifici ed impianti;

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria, prescrive il possesso dell'attestato di partecipazione e superamento di specifici corsi di formazione autorizzati dalla regione anche per i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009


con l'intervento dei Magistrati:

Davide Ponte, Presidente FF


Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 19 MAR 2009

~~\_\_\_\_\_~~

Il Direttore di Segreteria  
Prof. SSA C. SAVINO

